



PIAZZA INDIPENDENZA N. 1  
60035 JESI (AN)  
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00135880425  
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA INCENDIO**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti dell'incendio e delle altre garanzie accessorie specificate dei beni mobili ed immobili ubicati nell'ambito del territorio dello Stato Italiano ed a qualunque titolo detenuti nei quali l'Assicurato svolge le proprie attività istituzionali, compresi i fabbricati del Comune in uso a terzi destinati ad attività estranee a quelle proprie dell'Amministrazione, nulla escluso.

### **SPECIFICHE**

Ai seguenti termini le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

#### **Fabbricati**

I locali costituenti un intero fabbricato o porzione di esso; inoltre tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o di ristrutturazione, nonché camini, cunicoli e gallerie di comunicazione compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici, fognari, elettrici, di irrigazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, anche di collegamento fra i vari corpi di fabbricati, impianti-pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; tettoie, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni e mura, cortili interni, strade private e altre pertinenze in genere; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà del Contraente o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività o dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile. Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature e moquettes.

I fabbricati sono di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di porzioni costruite e coperte in tutto ed in parte in materiali combustibili.

#### **Beni mobili - Contenuto**

Tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature generali, impianti specifici, attrezzature, mobili, arredamento, apparecchiature elettroniche, elaboratori, calcolatori elettronici ed relativi supporti dati, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, nonché tappezzerie, parquets e moquettes non facenti parte della proprietà del fabbricato ma appartenenti all'Assicurato.

Sono altresì compresi: valori, scorte e merci (anche in refrigerazione), cose particolari, nonché quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente/Assicurato. Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo. Sono compresi anche i beni non inerenti l'attività del Contraente, compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi in genere.

Sono esclusi: i beni rientranti nella definizione di Fabbricati nonché i veicoli iscritti al P.R.A. e, in relazione all'esistenza di specifica separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.

#### **Opere d'arte**

A titolo esemplificativo e non limitativo: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, sculture, arredamento e mobili antichi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

#### **Altri enti non diversamente indicati**

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o oggetto non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

## **CAPITALI ASSICURATI**

<b>Fabbricati</b> a qualunque titolo detenuti	€ 65.000.000,00
<b>Contenuto:</b> macchinari, arredamento, attrezzature elettroniche, macchine operatrici, automezzi e veicoli in genere in deposito e tutto ciò che è di proprietà ed in uso all'Amm.ne Com.le.	€ 15.000.000,00
<b>Contenuto di valore artistico:</b> opere d'arte, manoscritti, e quanto attinente ai musei Pinacoteca e Biblioteca	€ 15.000.000,00
<b>Ricorso terzi</b>	€ 2.500.000,00
<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	€ 500.000,00

## **DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **1.3 Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **1.4 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

### **1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **1.7 Denuncia del sinistro – obblighi relativi**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 30gg. da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

### **1.8 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché, l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in caso di nomina del terzo perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino ad un massimo di € 50.000,00.

### **1.9 Mandato dei periti**

I periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle votazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### **1.10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate illese, danneggiate, distrutte o sottratte viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri.

Il fabbricato ed il contenuto devono essere assicurati per il loro valore a nuovo, l'ammontare del danno si determina:

- per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino delle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti; in ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi.

### **1.11 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito - esclusi gli effetti cambiari - per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene stabilito che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, restando convenuto che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà riconosciuto solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

### **1.12 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, salvo che:

- il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessazione;
- a carico dell'Assicurato o del Contraente sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesta dalla Società.

### **1.13 Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;

- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabile.

#### **1.14 Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto previsto delle condizioni generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **1.15 Deroga alla proporzionale**

Si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 15% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 15% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

#### **1.16 Anticipo dell'indennizzo**

Il contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno in € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché, non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà essere superiore a € 1.000.000,00

#### **1.17 Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, in nome e per conto del Contraente/Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. Resta convenuto tra le Parti che la Società, designati i legali, tecnici o periti incaricati, è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente/Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale richiesta, e comunque in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contraente/Assicurato. Decorso il suddetto termine, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato provvederà ad incaricare propri legali, tecnici o periti, con obbligo a carico della Società di rimborso delle relative spese. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **1.18 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia conseguente a fatto doloso.

#### **1.19 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire semestralmente dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, con indicazione degli importi liquidati/riservati e delle motivazioni delle eventuali archiviazioni, relativamente al periodo assicurativo intercorso. Tale informativa deve essere altresì fornita in qualsiasi momento a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

#### **1.20 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere con pari effetto, da tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero dalle quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

### **1.21 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata.

### **1.22 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.23 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui il Contraente ha la propria sede legale.

### **1.24 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.25 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **1.26 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà al Comune di Jesi di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **2.1 Rischi assicurati**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi sotto indicati:

- incendio;
- guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- azione del fulmine, implosione, esplosioni e/o scoppi anche esterni;
- urto di veicoli stradali e carri ferroviari;
- caduta di meteoriti, veicoli spaziali e aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- bang sonico determinato per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

- dei danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas, vapore, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare in discarica, compresi i costi di trattamento e smaltimento, i residui del sinistro garantito dal presente settore, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto resosi necessario in seguito ad evento indennizzabile a termini della presente polizza; resta convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% in aggiunta alle somme assicurate;
- dei danni al contenuto anche quando si trovi temporaneamente presso terzi. Relativamente alla presente garanzia l'indennizzo di ciascun sinistro non potrà superare l'importo di € 5.000.000,00;
- dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, nonché da dolo e/o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge;
- fenomeno elettrico (vedi clausola);
- sovraccarico neve (vedi clausola);
- eventi atmosferici (vedi clausola);
- eventi socio politici (vedi clausola);
- ricorso terzi (vedi clausola).

## 2.2 Estensioni di garanzia

### - **Acqua condotta – Ricerca e riparazione guasti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati all'Ente assicurato da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti l'Ente medesimo, compresi i danni per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. Quest'ultima garanzia è prestata fino ad un massimo di € 100.000,00 per sinistro o per anno assicurativo. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.

### - **Danni consequenziali**

La Società, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da cablaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente polizza o da polizza collegata, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a eruzione vulcanica, eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, anche se tali eventi sono garantiti dalla presente polizza o da polizza collegata.

Per tutti i danni previsti dalla presente estensione di garanzia non conseguenti a:

- a) incendi;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore del 50% della somma assicurata ad ogni singola partita.

### - **Fabbricati di valore storico**

In caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti per l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni o il rifacimento dell'opera.

### - **Autocombustione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologia del prodotto richiede.

- **Implosione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da implosione, repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi, verificatisi in relazione all'attività dichiarata in polizza all'Ente assicurato.

- **Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'Ente assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'Ente medesimo purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.

- **Rottura di lastre ed insegne**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei fabbricati indicati in polizza e del loro contenuto, poste in opera tanto all'interno che all'esterno dei fabbricati stessi dovuti a cause accidentali o fatto di terzi.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni indennizzabili a termini delle altre garanzie eventualmente previste dalla presente polizza;
- i danni dovuti ad usure e vetustà.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione quindi della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00 per singola lastra/insegna;
- in nessun caso la Società indennizzerà per singola lastra importo superiore a € 1.000,00 ed importo superiore a € 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

- **Vicinanze pericolose**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dei fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

- **Benzina nei serbatoi di autoveicoli in sosta**

La Società risponde dei danni cagionati dallo scoppio e/o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli, anche di terzi, in sosta per le operazioni di carico e scarico, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

- **Dispersione di liquidi**

La Società risponde dei danni di dispersione del prodotto dichiarato, nei contenitori precisati in polizza, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di €1.000,00 per sinistro.

- **Colaggio da impianti automatici di estinzione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'Ente assicurato da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;



- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.  
Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.

- **Traboccamento – rigurgito di fognature**

La Società risponde dei danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature fino ad un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.

- **Costo di ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico**

La Società risponde nei limiti dell'1% della somma assicurata alla partita contenuto e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

- **Opere d'arte**

La Società risponde dei danni alle opere d'arte in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro.

- **Ricorso dei locatari**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nelle sue qualità di locatore dei fabbricati, risponde secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma di € 5.000.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

- **Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione qualora espressamente previsto dalla casa costruttrice;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché, i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché, quelle dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione quindi della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C...

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo previa detrazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.

- **Sovraccarico di neve**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'Ente assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie aperte su uno o più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia di € 5.000,00 per sinistro.

#### - **Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

a) causati da:

- mareggiata e penetrazioni di acqua marina;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni presso statici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- fabbricati e/o tettoie con copertura e/o pareti in lastre di fibrocemento e/o cemento amianto e similari, ad eccezione di quei fabbricati e/o tettoie dove detti materiali fungono da rivestimento ad una struttura continua di laterizio o cemento e/o cemento armato e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 da applicarsi al singolo fabbricato assicurato;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 70% del valore di ogni singola ubicazione assicurata.

#### - **Eventi socio - politici**

La Società indennizza:

- 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di un tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- 2) gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- a) di inondazione, frana, dispersione liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione del processo di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
- h) direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio quale: elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 da applicarsi al singolo fabbricato interessato;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole ubicazioni assicurate ridotto al 20% per la causale "terrorismo e sabotaggio" (valore che comunque non potrà mai superare il limite di € 1.000.000,00 complessivamente per tutti i cespiti assicurati)

#### Definizione di terrorismo

Un atto di terrorismo sta ad indicare un atto, che include ma non si limita all'uso di forza e/o violenza e/o minaccia della stessa, di una persona o di un gruppo, che agisca da solo o per conto e/o in collegamento con organizzazioni o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici, con l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

#### **- Ricorso a terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi o spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e della difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

### **2.3 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) causati con dolo del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

#### **2.4 Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate).

#### **2.5 Limite massimo dell'indennizzo**

Ferma la differente disciplina delle garanzie aggiuntive e delle condizioni particolari contrattualizzate (se inferiore si terrà conto di tale valore, se superiore fermo quanto segue), la Società non sarà obbligata per sinistro ad indennizzare complessivamente per una o più ubicazioni somma superiore a € 20.000.000,00 (qualsiasi causa), con il limite per anno di € 30.000.000,00 (sempre per qualsiasi causa e complessivamente per una o più ubicazione).